

R.G. n. 2 / 2022



Tribunale di Sondrio

Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data **18/04/2024** nelle persone dei signori:

Dott. Giorgio Barbuto	Presidente
Dott. Sara Cargasacchi	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel corso del

GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

ex art. 180 L.F. del Concordato preventivo N.R.G. 2/2022 presentato da:

ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA 01453490136), con sede legale in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 62 e sede principale in Dubino (SO), fraz. Nuova Olonio, via Spluga n. 110, in persona del liquidatore e legale rappresentante Ivan Robustellini, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Colombo (C.F. CLMLRT66P21F70QW) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, via Teodolinda n. 2,

nonché in merito alla

OPPOSIZIONE

presentata da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO (C.F. 06363391001), in persona del Direttore in carica, *ope legis* rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato (C.F. C.F. 97021490152), nei cui uffici di Milano, via Freguglia n. 1 è *ex lege* domiciliata

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 11/04/2024,

PREMESSO CHE:



- con provvedimento collegiale del 03/05/2023 ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (di seguito anche “la Società”), a seguito di numerosi chiarimenti ed integrazioni sollecitati dal Tribunale, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- la proposta e il piano della Società, **di tipo liquidatorio**, risultavano fondati sui seguenti elementi:
 - attivo concordatario (composto al 70% da un compendio immobiliare sito in Dubino, via Spluga n. 110), riepilogato come segue:

ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI				5.342.265
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				0
RIMANENZE				515.888
CREDITI VERSO CLIENTI				604.870
ENTRATE FUTURE				7.772
CREDITI VERSO ALTRI				0
CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI				811
BANCHE E CASSA				403.301
A DEDURRE SPESE IN PREDEDUZIONE				(240.000)
RESIDUO ATTIVO DISPONIBILE				6.634.908

- passivo concordatario rappresentato in tre “ipotesi” corrispondenti a tre diversi scenari, a seconda dell’attivazione o meno delle pretese di Mediocredito Centrale (MCC) in relazione ai crediti bancari garantiti e del possibile diverso grado di incidenza del relativo regresso (ma comunque tenuto conto del fatto che, al momento del deposito della domanda, la garanzia prestata da MCC non era stata ancora escussa):



Ipotesi senza le pretese di MCC:

PASSIVO				
Spese e debiti in corso di procedura	383.864	383.864	100%	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	570.292	570.292	100%	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.796	37.796	100%	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	0	0	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	85.678	85.678	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	109.758	109.758	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	5.488	5.488	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	114.000	114.000	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	33.120	33.120	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	5.700	5.700	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	99.171	99.171	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	267.392	267.392	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	4.959	4.959	100%	



Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	80.000	80.000	100%	
TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE		2.595.893		
CHIROGRAFO		5.348.032	75,52%	4.039.015
POSTERGATO		114.858		

Ipotesi con fondo rischi parziale MCC:

PASSIVO				
Spese e debiti in corso di procedura	383.864	383.864	100%	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	570.292	570.292	100%	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.796	37.796	100%	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	1.995.564	1.995.564	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	85.678	85.678	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%	



Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	109.758	109.758	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	5.488	5.488	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	114.000	114.000	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	33.120	33.120	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	5.700	5.700	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	99.171	99.171	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	267.392	267.392	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	4.959	4.959	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	80.000	80.000	100%	
TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE		4.591.457		
Quota parte del debito bancario chirografario che viene pagata integralmente al netto della somma ricevuta dal Mediocredito Centrale	376.142	376.142	100%	
CHIROGRAFO		2.976.327	56,02%	1.667.310
POSTERGATO		114.858		

Ipotesi con fondo rischi integrale MCC:

PASSIVO				
Spese e debiti in corso di procedura	383.864	383.864	100%	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	570.292	570.292	100%	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%	



Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.796	37.796	100%	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	2.814.426	2.814.426	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	85.678	85.678	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	109.758	109.758	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	5.488	5.488	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	114.000	114.000	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	33.120	33.120	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	5.700	5.700	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	99.171	99.171	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	267.392	267.392	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	4.959	4.959	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	80.000	80.000	100%	
TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE		5.410.319		
Quota parte del debito bancario chirografario che viene pagata integralmente al netto della somma ricevuta dal Mediocredito Centrale	578.924	578.924	100%	
CHIROGRAFO		1.954.682	33,03%	645.665
POSTERGATO		114.858		



- transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., con la precisazione che nell'ambito della stessa non era stato previsto alcuno stralcio del debito, e proposta ad Agenzia delle Entrate di definizione del contenzioso relativo agli accertamenti già ricevuti offrendo il pagamento dell'80% del capitale richiesto;
- percentuali di soddisfacimento dei creditori nei termini seguenti (cfr. "proposta piena" del 12/12/2022):

"a) il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese professionali, dei costi ed oneri in maturazione ed in generale dei debiti prededucibili;

b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari in una percentuale che si stima essere pari al 75,52%, con possibile riduzione fino al 33,03% in fase di esecuzione, alla luce del possibile intervento da parte del garante Mediocredito Centrale;

c) il pagamento dei debiti tributari e contributivi nei termini e con le modalità indicate nella allegata proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare;

d) il pagamento si stima possa essere effettuato entro dodici mesi dalla omologa della presente procedura di concordato come da allegato piano di liquidazione".

La domanda era altresì corredata della relazione di attestazione rilasciata in data 12/12/2022 dal dott. Nicola Pelosi ai sensi art. 161, comma 3, L.F. e art. 182 ter L.F., attestante da un lato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, dall'altro la soddisfazione dei creditori erariali e previdenziali in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

- già nel decreto di ammissione il Tribunale invitava il Commissario Giudiziale nominato Dott. Bruno Garbellini, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, ad approfondire la valutazione di convenienza della soluzione concordata della crisi rispetto alle alternative percorribili;
- l'adunanza dei creditori, inizialmente fissata al 21/09/2023, veniva differita al 25/10/2023 e successivamente al 15/12/2023 (rispettivamente con provvedimenti collegiali del 13/07/2023 e 05/09/2023), in accoglimento delle richieste avanzate in tal senso dal C.G. a seguito del riscontro, da parte del perito nominato dallo stesso, di problematiche nella valutazione del patrimonio della Società e al fine di consentire le relative verifiche;
- in data 30/10/2023 ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE depositava una "memoria integrativa alla domanda e al piano" in cui evidenziava di aver provveduto a sanare delle "lievi difformità" nella situazione urbanistica e catastale che erano emerse nell'immobile in Dubino e



ad apportare le seguenti “rettifiche” alla domanda, in accoglimento dei rilievi pervenuti nelle more da Agenzia delle Entrate in ordine al trattamento dei crediti erariali:

- inserimento del debito portato dall’avviso di accertamento T9P062L00003 – 2023 (anno 2021) tra i crediti non contestati, posto che il predetto avviso di accertamento non era stato oggetto di impugnazione;
 - previsione, tra i creditori chirografari, della quota parte di debito stralciato nell’ambito della proposta di pagamento nella misura dell’80% del capitale delle somme oggetto di impugnazione;
 - rettifica dei valori delle somme non oggetto di impugnazione in conformità con i valori indicati dall’Agenzia delle Entrate con la nota di protocollo del 06/09/2023 e degradazione al chirografo delle somme stralciate a titolo di interessi e sanzioni;
 - conseguente creazione ex art. 182 ter, co. 1, L.F. di una classe apposita per i crediti tributari degradati al chirografo;
- alla luce delle modifiche così riassunte, le tre tabelle relative ai valori del passivo concordatario venivano rideterminate come segue:

Prima proposta:

PASSIVO			
Spese e debiti in corso di procedura	425.771	425.771	100%
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	620.446	620.446	100%
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	100%
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.655	37.655	100%
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferito ad ogni altro	0	0	100%
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	90.826	90.826	100%
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	117.441	117.441	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	0	0	100%



Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	119.700	119.700	100%	
Art. 2778 n. 15, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	32.288	32.288	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	0	0	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	115.071	115.071	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	262.699	262.699	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	0	0	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	35.659	35.659	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2752 ultimo comma - Tasse automobilistiche	265	265	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	210.000	210.000	100%	
TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE		2.831.039		
CHIROGRAFO		6.489.595	58,53%	3.798.119
POSTERGATO		114.858		

Seconda proposta:

PASSIVO				
Spese e debiti in corso di procedura	426.771	426.771	100%	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	620.446	620.446	100%	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circoscrizione	29.236	29.236	100%	



Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.955	37.955	100%	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	1.995.564	1.995.564	100%	
Art. 2779 n. 1, art. 2759 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	90.826	90.826	100%	
Art. 2779 n. 1, art. 2759 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.035	45.035	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	117.441	117.441	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	0	0	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	119.700	119.700	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	32.239	32.239	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	0	0	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2762 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	115.071	115.071	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2762 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	262.699	262.699	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2762 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	0	0	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2762 n. 4 c.c. - Crediti degl' Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2762 ultimo comma - Tasse automobilistiche	265	265	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	210.000	210.000	100%	
TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE		4.825.603		
Quota parte del debito bancario chirografario che viene pagata integralmente al netto della somma ricevuta da Mediocredito Centrale		0	100%	
CHIROGRAFO		4.494.032	40.11%	1.802.555
POSTERGATO		114.859		

Terza proposta:



PASSIVO			
Spese e debiti in corso di procedura	428.771	428.771	100%
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	620.446	620.446	100%
Art. 2777 lett. a), art. 2781 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.782	649.782	100%
Art. 2777 lett. b), art. 2781 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolazione	29.236	29.236	100%
Art. 2777 lett. b), art. 2781 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.855	37.855	100%
Art. 2777 lett. c), art. 2781 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolazione	35.994	35.994	100%
Crediti assistiti da privilegio generale e preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	2.814.426	2.814.426	100%
Art. 2778 n. 1, art. 2783 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	90.825	90.825	100%
Art. 2778 n. 1, art. 2783 n. 2 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%

Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	117.441	117.441	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	0	0	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	119.700	119.700	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	32.288	32.288	100%
Art. 2778 n. 18, art. 2762 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	0	0	100%
Art. 2778 n. 19, art. 2762 n. 2 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	115.071	115.071	100%
Art. 2778 n. 19, art. 2762 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	262.699	262.699	100%
Art. 2778 n. 19, art. 2762 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	0	0	100%
Art. 2778 n. 20, art. 2762 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%
Art. 2778 n. 20, art. 2762 ultimo comma - Tasse automobilistiche	265	265	100%
Fondi rischi generici al privilegio	210.000	210.000	100%
TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE		5.645.465	
Quota parte del debito bancario chirografario che viene pagata integralmente al netto della somma ricevuta dal Mediocredito Centrale		0	100%
CHIROGRAFO		3.675.169	26,77%
			983.693

18



POSTERGATO		114.858		
------------	--	---------	--	--

- pertanto, alla luce delle modifiche apportate in data 30/10/2023, la Società riformulava la proposta nei seguenti termini: “3.19. Su questi presupposti e apportando le ulteriori rettifiche alle voci dell’attivo e del passivo, condivise con gli organi della procedura (si tratta invero di rettifiche numeriche di poco conto) la società, sulla base delle tabelle di attivo e passivo qui allegate, della nota integrativa alla transazione fiscale, va a formulare ai propri creditori una proposta prevede, previa creazione ex art. 182 ter L.F. primo comma, di una classe apposita per i crediti Tributari al chirografo come da transazione, quanto segue:
 - **il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese professionali, dei costi ed oneri in maturazione ed in generale dei debiti prededucibili;**
 - **il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari in una percentuale che si stima essere pari al 58,53%, con possibile riduzione fino al 26,77% in fase di esecuzione, alla luce del possibile intervento da parte del garante Mediocredito Centrale;**
 - **il pagamento dei debiti tributari e contributivi nei termini e con le modalità indicate nella proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare e nella relativa integrazione qui allegata;**
 - **il pagamento si stima possa essere effettuato entro dodici mesi dalla omologa della presente procedura di concordato come da allegato piano di liquidazione”** (cfr. memoria del 30/10/2023);
- la Società, infine, allegava l’integrazione alla transazione fiscale e l’attestazione integrativa dell’attestatore Dott. Nicola Pelosi;
- nella relazione ex art. 172 L.F., il Commissario Giudiziale:
 - dava atto del fatto che la “memoria integrativa” del 30/10/2023 era il risultato anche dei confronti intercorsi con la Società durante i lavori necessari per la predisposizione della relazione medesima;
 - evidenziava che, nell’ambito della memoria in questione, la Società aveva provveduto ad inserire in un’apposita classe la quota di debito tributario e contributivo degradata al chirografo;
 - evidenziava che il perito da lui nominato ai fini della stima dell’attivo concordatario aveva individuato dei valori di stima del compendio immobiliare e mobiliare inferiori e che, prendendo a riferimento tali valori, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari si sarebbe ridotta al 47,09%, 23,59% e 6,57% rispettivamente nelle Ipotesi 1, 2 e 3 formulate dalla Società;



- in ogni caso, concludeva nel senso che “*Il Commissario Giudiziale ritiene di aver fornito i necessari chiarimenti e le proprie valutazioni con riferimento al piano concordatario predisposto dalla società ricorrente e depositato in data 12 dicembre 20203.*

La fattibilità della proposta concordataria si regge:

- sulla determinante questione inerente la realizzabilità dei beni immobili a valori ritenuti congrui e coerenti con quanto espresso nella relazione del perito attestatore, nel piano redatto dal debitore e nella presente relazione del Commissario Giudiziale, alla luce della persistente crisi del settore immobiliare;

- sulla realizzabilità dei beni materiali di proprietà aziendale, così come valutati ai fini del piano;

- sulla realizzabilità dei crediti ritenuti esigibili;

Elementi positivi possono essere ricavati negli ulteriori fatti già descritti, al momento incerti sia nell’an che sul quantum, qui di seguito sinteticamente riportati:

- maggiori introiti da liquidazione dei beni mobili,

- somme riscosse a seguito di azioni di recupero crediti,

- minori versamenti per imposte e sanzioni,

Alla luce delle analisi effettuate, delle considerazioni ed incertezze precedentemente esposte, in assenza di ulteriori elementi di novità, il piano concordatario, a seguito delle valutazioni e delle rettifiche del Commissario Giudiziale, viene sottoposto alla valutazione dei creditori secondo quanto indicato nelle pagine precedenti.

Il soddisfacimento dei creditori si ritiene possano avvenire entro un termine massimo stimato prudenzialmente dodici mesi dal passaggio in giudicato del concordato, con la possibilità di procedere ad anticipati riparti parziali, qualora le condizioni lo consentano”;

- indicava il totale dei creditori ammessi alla votazione in € **6.489.604,27**;
- in vista dell’adunanza pervenivano le seguenti dichiarazioni di voto (cfr. verbale d’udienza del 15/12/2023):
 - AGENZIA DELLE ENTRATE per € 1.052.487,31: voto negativo
 - CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L. per € 1.177,69: voto favorevole
 - KOFLER VIKTOR & ANDREAS SNC per € 731,24: voto favorevole
 - LARIANA PETROLI S.R.L. per € 1.069,91: voto favorevole
 - BELLINI MICHELE E FIGLI S.R.L. per € 7.940,86: voto favorevole
 - AZELIS ITALIA S.R.L. per € 12.785,32: voto favorevole
- all’udienza tenutasi in data 15/12/2023 non pervenivano dichiarazioni di voto, stante la mancata comparizione di creditori (cfr. ancora verbale d’udienza del 15/12/2023);



- nei venti giorni successivi all'udienza, ulteriori creditori esprimevano il voto e il C.G., nell'ambito della propria relazione sull'esito della votazione depositata in data 09/01/2024, dava atto del seguente risultato:

Conseguentemente, considerando sia i creditori che hanno comunicato la propria espressione di voto, sia quelli che non hanno provveduto alla comunicazione, l'esito della votazione è il seguente:

RIEPILOGO VOTAZIONE	FAVOREVOLI	CONTRARI	TOTALI
CREDITORI CHIROGRAFARI espressi	4.140.330,76	1.701.015,99	
CREDITORI CHIROGRAFARI non espressi		648.257,52	
	4.140.330,76	2.349.273,51	6.489.604,27

- il Tribunale, con provvedimento collegiale del 18/01/2024, invitava il C.G. ad integrare la predetta relazione in conformità con la previsione, ad opera della Società in sede di memoria integrativa del 30/10/2023, della classe ex art. 182 ter L.F. e con il disposto dell'art. 177 co. 1 L.F.;

- in data 02/02/2024 il C.G. depositava la relazione integrativa di cui sopra, dando atto di aver identificato due classi (Prima classe creditori chirografari per € 5.427.359,07; Seconda classe creditori tributari e previdenziali di cui alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. per € 1.062.244,44) e illustrando seguente risultato della votazione:

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

CLASSE 1	Crediti ammessi al voto	Voti favorevoli	%	Voti contrari	%
Creditori chirografari	5.427.359,07	4.140.330,76	76,29%	1.287.029,07	23,71%

Risultato classe 1 = Approvato

CLASSE 2	Crediti ammessi al voto	Voti favorevoli	%	Voti contrari	%
Creditori Tributari e previdenziali	1.062.244,44	0,00	0,00%	1.062.244,44	100,00%

Risultato classe 2 = Non Approvato

- il Commissario dava quindi atto del raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti (in quanto i voti favorevoli erano pari a € 4.140.330,76, a fronte di una maggioranza richiesta di € 3.244.803,14) ma, al contempo, della mancata approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 co. 1 L.F. per mancato raggiungimento della maggioranza nella Classe 2; segnalava, infine, che l'adesione da parte degli Enti previdenziali e dell'Amministrazione Finanziaria era da considerarsi determinante ai fini delle maggioranze di cui all'art. 177 L.F., con conseguente possibilità di attivazione del meccanismo del c.d. *cram down* ex art. 180 co. 4 L.F.;



- il Tribunale, con decreto in data 08/02/2024 ai sensi quarto comma dell'art. 180 L.F., introduceva il giudizio di omologazione, fissando l'udienza del 11/04/2024 alle ore 12:00;

RILEVATO CHE:

- in data 23/03/2024 il Commissario Giudiziale depositava la relazione ex art. 180 L.F. nell'ambito della quale confermava il giudizio di ammissibilità, fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa fallimentare ed esprimeva parere favorevole all'omologazione del concordato;
- con atto tempestivamente depositato in data 26/03/2024 l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO, dopo aver espresso voto contrario, si opponeva all'omologazione del concordato, in particolare deducendo:
 - i) l'assenza del requisito della maggior convenienza della procedura concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che le due prospettive porterebbero a risultati verosimilmente simili (ed anzi allegando che, in caso di omologazione, si verificherebbe un trattamento peggiorativo del proprio credito, originariamente privilegiato);
 - ii) profili di incertezza in ordine all'effettivo raggiungimento della percentuale minima di legge di soddisfacimento del ceto creditorio (20%) nell'ipotesi di regresso integrale di MCC (c.d. "Ipotesi tre", unica da prendere a riferimento in via prudenziale), anche alla luce dei correttivi alla stima dei valori dell'attivo concordatario operati dal Commissario Giudiziale, nonché in ragione della perdurante assenza di offerte di acquisto del compendio immobiliare in Dubino o di garanzie;
 - iii) l'inammissibilità del piano per una erronea suddivisione in classi, in primo luogo in quanto avvenuta ad opera del C.G. e non del debitore, in secondo luogo in quanto non corretta con riferimento alla creazione della Classe 1, poiché comprensiva di tutti i creditori chirografari diversi dai creditori tributari e previdenziali e in quanto tale non conforme al criterio di omogeneità richiesto dalla legge;
- per l'effetto, l'AGENZIA DELLE ENTRATE chiedeva rigettarsi l'omologazione del concordato, con conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Società e condanna alle spese del giudizio di opposizione;
- con atto tempestivamente depositato in data 29/03/2024 si costituiva ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, contestando gli assunti di AGENZIA DELLE ENTRATE e in particolare:
 - i) insistendo per l'omologazione forzata del concordato, sussistendone entrambi i presupposti (voto negativo determinante espresso dall'amministrazione finanziaria e migliore convenienza della soluzione concordata rispetto a quella liquidatoria) e richiamando sul punto l'attestazione del professionista e il parere favorevole del Commissario Giudiziale;



- ii) deducendo che ad AGENZIA DELLE ENTRATE fosse preclusa ogni contestazione della proposta formulata in ordine al trattamento del credito oggetto di stralcio e poi collocato al chirografo, considerato che tale trattamento era stato richiesto dalla stessa Amministrazione finanziaria e condiviso dalla Società mediante l'adeguamento del piano, nonché che tale modifica aveva determinato l'ammissione al voto dell'Amministrazione medesima; allegava pertanto che dall'esercizio del diritto di voto sarebbe discesa la pacifica conferma da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE della natura chirografaria del credito degradato;
 - iii) in punto di formazione delle classi, evidenziando che la previsione della classe ex lege di cui all'art. 182 ter L.F. proveniva dalla Società (memoria del 30/10/2023) e che il Commissario Giudiziale ne aveva solo preso atto;
- la Società, quindi, insisteva per l'omologazione del concordato, con condanna alle spese dell'opponente;
 - all'udienza collegiale del 11/04/2024 la Società e AGENZIA DELLE ENTRATE insistevano come da memorie depositate; il Commissario Giudiziale si riportava alla relazione ex art. 180 L.F., riaffermava il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, confermava il rispetto del dato normativo in punto di transazione fiscale ed evidenziava che la classe formatasi era prevista dalla legge; il Tribunale, quindi, si riservava di provvedere;

OSSERVA QUANTO SEGUE:

Preliminarmente, quanto alla valutazione del Tribunale in ordine alla corretta formazione delle classi – imprescindibile ai fini della verifica dell'esito della votazione ai sensi dell'art. 180 L.F. e, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui la previsione della classe ex art. 182 ter L.F. è sopravvenuta rispetto al decreto di ammissione del concordato, pertanto in un momento successivo rispetto a quello previsto dalla legge per il vaglio ai sensi dell'art. 163 L.F. – occorre osservare quanto segue.

In sede di memoria "integrativa" del 30/10/2023 ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, a seguito della riformulazione della transazione fiscale e della conseguente degradazione al chirografo di parte del credito tributario, ha previsto la relativa classe di cui all'art. 182 ter co. 1 L.F.

La norma in questione, nel prevedere che "*nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe*", introduce un'ipotesi di classamento obbligatorio, cui la Società, all'esito delle modifiche introdotte con la memoria del 30/10/2023, si è necessariamente conformata.



Al di fuori di tale classe – obbligatoria – la Società non ha viceversa ritenuto di operare un'ulteriore suddivisione dei residui creditori chirografari in classi nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 160 lett. c) L.F.: per l'effetto, l'unica classe correttamente formata risulta essere quella *ex lege* di cui all'art. 182 ter L.F., con ogni conseguenza in punto di decisività del relativo voto ai fini del raggiungimento della maggioranza “nel maggior numero di classi” prevista dall'art. 177, co. 1, secondo periodo, L.F. (“*Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi*”).

È appena il caso di osservare che, anche nell'impostazione adottata dal Commissario Giudiziale recante due classi (la classe *ex lege* sopra menzionata e una classe “residuale”), la maggioranza richiesta dalla norma citata sarebbe comunque rispettata solo in caso di maggioranza raggiunta in entrambe le classi.

Alla luce di quanto precede, risulta certamente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 L.F. il voto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, che ha espresso un voto negativo.

Tanto premesso, la domanda di omologazione del concordato non può essere accolta per l'assorbente rilievo per cui non risulta sussistente il requisito della convenienza della proposta in termini di soddisfacimento dell'Amministrazione rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.

Ai sensi dell'art. 180, co. 4, secondo periodo L.F., contenente la disciplina del c.d. *cram down* fiscale, “*Il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando l'adesione è determinate ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*”; presupposti per l'omologazione forzata del concordato mediante il superamento del voto contrario dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sono, pertanto, il carattere determinante della mancata adesione di tali enti e la comparazione della convenienza della soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria.

In particolare, “*in generale il “cram down” introdotto dall'art. 180, 4° comma L.F., come modificato dall'art. 3, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020 n. 159, ha lo scopo di introdurre una ristrutturazione forzata del passivo attraverso la mediazione del Tribunale, nel caso in cui venga valutato che il debitore stia mettendo in atto uno sforzo concreto per pagare i creditori (con impegno risultante*



dalla proposta concordataria ritenuta ammissibile dal Tribunale) e che d'altro canto i creditori (l'Amministrazione Finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) si oppongano all'approvazione del piano per resistenze ingiustificate. In tale caso il Tribunale è chiamato a valutare lo specifico trattamento offerto ai crediti fiscali e previdenziali, in termini di modifiche rispetto all'ammontare e/o alla tempistica originarie; quanto al termine di comparazione, la convenienza va ritenuta sussistente, se il trattamento offerto nell'ipotesi concordataria è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare. Infatti il principio affermato dall'art. 182 ter L.F. (pure modificato dall'art. 3, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020 n. 159) è quello per cui, in presenza della convenienza della proposta per l'Amministrazione Finanziaria, essa è tenuta ad approvare la proposta stessa, alla luce della ratio di tale norma e del principio del buon andamento della Pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost., posto che in tale ambito l'Amministrazione Finanziaria dispone di discrezionalità "vincolata" al maggior soddisfacimento e convenienza tra i due termini di comparazione.

Pertanto, ove il Tribunale ritenga che l'esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare sia favorevole all'approvazione della proposta di transazione fiscale, allora lo stesso Tribunale deve ritenere sfavorevole il diniego opposto dall'Amministrazione Finanziaria alla proposta di concordato e così disapplicarlo, con l'effetto di operare, surrogandosi ad essa, una valutazione di convenienza" (Trib. Bergamo 17/08/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'esito di tale valutazione comparativa non conduca al giudizio di maggior convenienza della soluzione concordata rispetto all'alternativa liquidatoria richiesto dalla legge ai fini dell'approvazione forzata del concordato.

Sul punto la Società ha richiamato la relazione dell'Attestatore e le valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni.

Il Commissario Giudiziale, nell'ambito del proprio parere favorevole ex art. 180 L.F., ha evidenziato (anche richiamando quanto già espresso sul punto in sede di relazione ex art. 172 L.F.) che "(...) A tal fine lo scrivente conferma quanto già evidenziato nella relazione ex art. 172 L. Fall. e più sopra riportato, e cioè:

- la disamina dei fatti gestionali, anche nella consapevolezza della eventuale consecutio tra procedure concorsuali, sembra non condurre, allo stato, a possibili atti di revoca finalizzati ad un incremento di attivo distribuibile in sede fallimentare;
- sembrano non evidenziarsi "responsabilità" in capo all'organo amministrativo (anche se corre l'obbligo di segnalare che, in ipotesi di fallimento, qualora il curatore dovesse



individuare una potenziale responsabilità civile degli amministratori potrebbe astrattamente intentare azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili di tali comportamenti).

Ciò considerato lo scrivente commissario ritiene maggiormente satisfattiva delle ragioni creditorie la proposta concordataria rispetto al fallimento, principalmente in virtù della circostanza che ad oggi si ha già evidenza delle somme incassate a seguito della cessione di tutta la merce a magazzino (merce deperibile), che in sede fallimentare non sarebbe stata possibile a causa della cessazione immediata dell'attività aziendale”.

Orbene, in primo luogo il richiamo operato dalla Società all'attestazione non risulta sufficiente, in quanto l'integrazione alla stessa rilasciata dal Professionista Attestatore e allegata alla memoria “integrativa” del 30/10/2023 risulta meramente confermativa, in termini assolutamente generici e tautologici, della convenienza della proposta, anche alla luce delle “rettifiche” operate dalla Società. Venendo al merito, il piano predisposto dalla Società è essenzialmente liquidatorio, in quanto la proposta di ristrutturazione dei debiti rivolta ai creditori si fonda esclusivamente sulla cessione dei beni componenti l'attivo patrimoniale (cfr. proposta “piena” del 12/12/2022).

Né sono previsti altri elementi (che risulterebbero favorevolmente significativi nel senso della maggior convenienza dell'alternativa concordataria) quali, ad esempio, rinunce di crediti o apporti di finanza esterna condizionati all'omologazione, ovvero proposte di acquisto irrevocabili e cauzionate già presenti.

Risulta quindi evidente che le modalità di adempimento della proposta previste dal piano, di fatto, coincidono con gli effetti previsti dalla legge in relazione alla liquidazione dell'attivo per l'ipotesi di apertura della liquidazione concorsuale e che le due alternative risultano, quindi, equivalenti.

Tale conclusione, con riferimento all'attivo ancora da realizzare, è stata ribadita anche dal C.G. in sede di udienza del 11/04/2024.

Di fatto, l'unico elemento esposto come determinante ai fini del giudizio di convenienza della soluzione concordata rispetto all'alternativa liquidatoria è stato individuato nel fatto che in sede fallimentare non sarebbe stato possibile procedere con una vendita delle rimanenze di magazzino (costituite da beni deperibili) con tempistiche altrettanto celeri rispetto a quelle effettivamente concretizzatesi in sede concordataria (cfr. relazione ex art. 180 L.F. “*Ciò considerato lo scrivente commissario ritiene maggiormente satisfattiva delle ragioni creditorie la proposta concordataria rispetto al fallimento, principalmente in virtù della circostanza che ad oggi si ha già evidenza delle somme incassate a seguito della cessione di tutta la merce a magazzino (merce deperibile), che in sede fallimentare non sarebbe stata possibile a causa della cessazione immediata dell'attività aziendale*”; cfr. anche esposizione del C.G. all'udienza del 11/04/2024).



Orbene, tale assunto risulta privo di pregio, considerato che anche in una prospettiva liquidatoria è ben possibile ricorrere agli istituti dell'esercizio provvisorio dell'azienda (art. 104 L.F., art. 211 CCII) e/o delle vendite urgenti prima dell'approvazione del programma di liquidazione (art. 104 co. 7 L.F., art. 213 co. 6 CCII).

Consegue che anche tale elemento risulta del tutto "neutro" e non consente di per sé solo di addivenire ad alcun giudizio di convenienza della prospettiva concordataria.

A fronte della descritta situazione, quantomeno, di equivalenza tra i due scenari – di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti per l'operatività del *cram down* – occorre ulteriormente considerare che, adottando una prospettiva *ex ante* al momento del deposito della domanda di accesso al concordato, le spese di procedura in uno scenario concordatario risultano certamente superiori rispetto alle spese di procedura in ipotesi fallimentare/di liquidazione giudiziale, dovendosi considerare i compensi di tutti i professionisti coinvolti nella predisposizione e presentazione dalla domanda.

Per tutte le considerazioni che precedono deve concludersi che la soluzione concordata della crisi non è più conveniente di quella liquidatoria, con conseguente accoglimento dell'opposizione e rigetto dell'istanza di omologa.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.,

il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato preventivo proposto da **ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. e P.IVA 01453490136) e sull'opposizione proposta da **AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO** (C.F. 06363391001), così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto;
- 2) rigetta l'istanza di omologa del concordato **ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. e P.IVA 01453490136);
- 3) decide con separata sentenza sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mandando alla Cancelleria per l'apertura del relativo fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore e al commissario giudiziale nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18/04/2024.

Il Giudice Estensore
Maria Martina Marchini

Il Presidente
Giorgio Barbuto

